

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI



C.F. 83000210696 C.so Umberto I° tel. 0873958131 fax 0873958702 P.IVA 00248510695
e-mail: tecnico@celenzasultrigno.com

Medaglia d'Argento al Merito Civile



UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO. PERIODO 01/02/2012-31/12/2014.

PREMESSA

Nel presente capitolato d'appalto, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate per brevità come segue:

Amministrazione Comunale di Celenza sul Trigno- Committente;

Affidatario del presente appalto – Appaltatore;

Responsabile dell'appalto per il Committente - Referente unico;

Responsabile dell'appalto per l'Appaltatore - Responsabile di servizio.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - PREZZO A BASE D'ASTA

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici in uso al Committente.

Il servizio deve essere svolto per un totale di 40 (quaranta) ore mensili, ovvero 10 (dieci) ore settimanali, così distribuite per i seguenti edifici comunali:

- Palazzo Municipale, Corso Umberto I n°23: n°3 ore settimanali;
- Edificio Associazioni, Via Rinascita n°1: n°3 ore settimanali;
- Sala Teatro, Via Garibaldi n°82: n°1 ora settimanali;
- Ufficio Turistico – Centro per l'Impiego, Piazza del Popolo: n°1 ora settimanali;
- Locale polifunzionale in località San Rocco: : n°2 ore settimanali.

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è pari a € 19.600,00 (euro diciannovemilaseicento/00) IVA esclusa; importo mensile 560,00 (euro cinquecentosessanta/00) IVA esclusa; non sono previsti importi per gli oneri per la sicurezza. L'appalto viene conferito a corpo.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia,

degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative.

ART. 2 - MODIFICHE

Il Committente si riserva la facoltà di modificare il numero delle ore assegnate a ciascun edificio qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

- estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche in locali/edifici/reparti non contemplati nel presente capitolato;
- variare la destinazione d'uso dei locali;
- revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di pulizia e sanificazione dei locali contemplati nel presente capitolato.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.

Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente esclusivamente nella persona del Referente unico.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Le operazioni di pulizia riportate dal presente capitolato sono così suddivise :

1) **PULIZIE ORDINARIE** : Interventi di carattere continuativo e ripetitivo da fornire ad ogni intervento: raccolta di carta, cartone ed altri rifiuti di maggiori dimensioni; svuotatura dei cestini porta rifiuti, con eventuale sostituzione del sacchetti di plastica; differenziazione e conferimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti assimilabili a quelli urbani, spazzatura di tutti i pavimenti, detersione delle pavimentazioni; spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali accessibili senza l'uso di scale: es. piani di lavoro, telefoni, arredi computer, ecc; spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali: es. arredi, pareti divisorie ecc. con asportazione di ragnatele ed altre formazioni di polveri; detersione degli idrosanitari e di tutti gli accessori ed arredi presenti nei bagni; disinfezione degli idro sanitari e piastrelle; detersione e disinfezione dei piani di lavoro, banchi e banconi ecc.; raschiatura e detersione delle scale esterne.

Al termine di ogni mese, il Responsabile del servizio dovrà sottoporre alla firma del Referente unico un attestato di regolare esecuzione relativamente alle pulizie ordinarie.

Le attestazioni di cui sopra dovranno essere allegate, a cura dell'Appaltatore, alle relative fatture.

2) PULIZIE PERIODICHE (semestrali): interventi periodici di risanamento dei locali e lavaggio delle superfici vetrose (infissi esterni e pareti a vetro): deragnatura di tutti gli ambienti; disincrostazione degli idrosanitari e piastrelle limitrofe; disincrostazione delle rubinetterie; detersione dei davanzali esterni con eventuale raschiatura e rimozione materiale organico; detersione in entrambe le facciate dei vetri delle porte e divisorie a vetri; detersione in entrambe le facciate dei vetri esterni, infissi telai e controtelai; detersione delle tapparelle, scuri, tende alla veneziana; detersione e disinfezione degli arredi; detersione parte esterna dei mobili.

Ad aggiudicazione avvenuta il Committente, per motivi di opportunità o di esigenze sopravvenute, potrà concordare con l'Appaltatore eventuali modifiche.

Al termine dell'esecuzione delle operazioni di carattere periodico, il Responsabile del servizio dovrà sottoporre alla firma del Referente unico un attestato di regolare esecuzione del servizio, che dovrà essere allegato, a cura dell'Appaltatore, alle relative fatture.

ART 4 - PULIZIE STRAORDINARIE (o a chiamata) E COMPENSI

Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti ipotesi:

- dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili dal Referente unico;
- dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi;
- dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza.

Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Referente unico al Responsabile del servizio.

Il compenso per dette prestazioni, indicato come valore unitario in offerta, ma non compreso nel corrispettivo del presente appalto, deve essere quantificato sulla base delle ore lavorate e della tariffa oraria indicata in offerta per detti servizi.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dall'articolo 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12.4.2006 n° 163, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara.

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per il Committente è subordinata alle eventuali necessarie autorizzazioni e verifiche.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed elettricità necessarie;
- locali necessari per l'attività di ripostiglio, magazzino, spogliatoio e ufficio per organizzazione del servizio;
- prodotti e attrezzature (ad eccezione dei ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all'interno) necessari per le pulizie.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Referente unico del proprio Piano di Sicurezza, d'implementazione nei locali del committente anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm., ivi compresa la riunione preliminare dei due responsabili R.S.P.P.

Più in generale, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e succ.modd., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impegno di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno ad eccezione dei servizi di cui all'art. 4:

- al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all'interno;
- alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti.

ART. 8 – SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto all'art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore.

ART. 9 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa acquisizione della documentazione ufficiale (DURC) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci - lavoratori qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, e previa attestazione da parte dell'Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla

sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione (DURC regolare). L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie costituite di cui all'art.13 della lettera d'invito.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Referente unico l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico (D. lgs. n. 81/2008) e del medico competente.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Referente unico entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1997, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente, l'Appaltatore dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 100,00 che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (S.O. – G.U. 30 aprile 1956 n. 102) e al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (S.O. 27 agosto 1991, n. 200).

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 10 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva. La cessione ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, il Committente può, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto per una quota non superiore al 30% del servizio complessivo e, comunque, esclusivamente qualora si tratti di prestazioni specialistiche.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente dei lavori subappaltati.

A norma dell'art. 118 del d.lgs.163/2006 l'Appaltatore è, comunque, tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

ART. 11 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

L'Appaltatore deve indicare il Responsabile di servizio e dovrà essere notificato al Referente unico.

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Il Responsabile di servizio concorda con il Referente unico le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio/reparto. Entro 10 giorni dall'inizio del servizio il Responsabile di servizio deve notificare al Referente unico, l'elenco delle fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia suddiviso per Edificio/reparto. Tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali modifiche.

Il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile dalle ore 8.30 alle ore 20.00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare.

ART. 12 – ACCERTAMENTO DANNI e ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente ed a terzi dall'adempimento del servizio di pulizia.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo, l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, valida per tutta la durata dell'appalto.

L'assicurazione avrà massimale pari ad € 1.000.00000 (Euro un milione) per sinistro e per anno assicurativo, a copertura di tutti i rischi connessi e conseguenti a tutte le attività descritte nel presente capitolato e costituenti obbligazione dell'appalto, ivi compresi i danni derivanti da incendio delle cose di proprietà della ditta.

L'assicurazione comprenderà tutte le attività tanto dell'appaltatore quanto dei suoi aventi causa (dipendenti, fornitori, appaltatori, incaricati in genere).

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Amministrazione applicherà, oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato, le seguenti penali:

- € 50,00 (euro cinquanta/00): mancata effettuazione delle PULIZIE ORDINARIE (art. 3, punto 1);
- € 100,00 (euro cento/00): PULIZIE PERIODICHE: (art. 3, punto 2) effettuate con ritardo immotivato di oltre 7 giorni sulla programmazione;
- € 200,00 (euro duecento/00): PULIZIE PERIODICHE: (art. 3, punto 2) non fornite;
- € 50,00 (euro cinquanta/00) - PULIZIE STRAORDINARIE O A CHIAMATA: (art. 4) effettuate con ritardi superiori alle 24 ore.
- € 300,00 (euro trecento/00) - Se il Referente unico accerta il precario stato di pulizia degli edifici derivante dallo scarso livello delle pulizie ordinarie, ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica della richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia.
- € 50,00 (euro cinquanta/00)- Mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza.

ART. 14 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'importo annuale di aggiudicazione sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata.

L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell'attestato di regolare esecuzione.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a seguito di acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla

data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi :

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
- sospensione od interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 16 - CONTRATTO

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione i documenti indicati nella lettera di invito, entro il termine che verrà definito dal Committente e di stipulare il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compreso l'importo per i diritti di segreteria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 17 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

La revisione dei prezzi non è ammessa nel primo anno di esecuzione dell'appalto.

Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi degli artt. 115 - 7, co.4 lett. c), co. 5 e 5-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 18 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data fissata in sede di aggiudicazione, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza del primo anno, da considerare come anno di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

Nel caso in cui al termine del contratto il Committente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione, l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento; in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.

ART. 19 – RECESSO

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tutti i casi dei presenti commi, l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile alla stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore deve prestare cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto pari al 10% dell'importo contrattuale, deposito da costituire a norma di legge con una delle seguenti modalità:

- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:

- l'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

Le garanzie di cui al presente articolo, da rilasciarsi con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell'amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del servizio e dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Art. 21 - NORME DI SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di:

- fornire copia del proprio DVR/autocertificazione;
- rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici presenti presso la committenza, come da DUVR;
- disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli all'occorrenza di dispositivi di protezione individuale, ai sensi del Testo Unico (l. 81/2008).

ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Celenza sul Trigno, sito in Corso Umberto I n°23, nella responsabilità del funzionario responsabile Ing. Antonietta Costantini.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Committente Comune di Celenza sul Trigno titolare del trattamento, con Sede in Corso Umberto I n°23.

ART 23 – LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana.

Per quanto non convenuto nel presente disciplinare, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente esclusivo per territorio è quello di Vasto.

ART 24 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà in particolare riferimento:

- Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi.
- Al Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (CODICE APPALTI), al decreto legislativo n. 113 del 2007, alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 nonché al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- Alla Legge 25 gennaio 1994 n. 82 " disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e ss.mm. con l'art. 10 del D.L. 7/2007.
- Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 luglio 1997 n. 274: "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994 n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Per quanto non diversamente disposto nel bando di gara, nella lettera d'invito, nel Capitolato e allegati, valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in quanto compatibili.

Celenza sul Trigno, li 21/12/2011

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Antonietta Costantini)